

## L'attività normativa e regolamentare sui liberi professionisti: Decreto Crisi d'impresa e Giustizia, Legge di Bilancio 2022 – a cura dell'Ufficio Studi di Confprofessioni

### 1. Il Decreto Crisi d'impresa e Giustizia

Il 23 ottobre 2021 è stata pubblicata la Legge 21 ottobre 2021 n.147 di conversione del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 c.d. *“Decreto Crisi d'impresa e Giustizia”*. Il provvedimento si compone di 33 articoli, ripartiti in tre capi. Di maggiore interesse il capo I (articoli 1 - 23-bis) il quale interviene, nella attuale situazione di generalizzata crisi economica causata dalla pandemia, per fornire alle imprese in difficoltà nuovi strumenti per prevenire l'insorgenza di situazioni di crisi o per affrontare e risolvere tutte quelle situazioni di squilibrio economico-patrimoniale che, pur rivelando l'esistenza di una crisi o di uno stato di insolvenza, appaiono reversibili.

Nello specifico, gli articoli da 2 a 19 del decreto-legge disciplinano un nuovo istituto, la **composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di previsioni che trovano applicazione a decorrere dal 15 novembre 2021. In merito il decreto-legge delinea le modalità di funzionamento dell'istituto, che va attivato dall'imprenditore commerciale (o agricolo) che si trovi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono "probabile" lo stato di crisi o l'insolvenza. Viene quindi disciplinata una procedura stragiudiziale, da attivare presso la Camera di commercio, che prevede il coinvolgimento di un esperto che affianca – senza sostituirlo – l'imprenditore, a garanzia dei creditori e delle altre parti interessate. La procedura prevede: una piattaforma telematica nazionale ai fini dell'accesso alla composizione negoziata; una disciplina dettagliata della **figura dell'esperto**, chiamato ad affiancare l'imprenditore (si tratta di **commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro dotati di precedenti esperienze nel campo della soluzione di crisi d'impresa**). In particolare, alla nomina degli esperti – che dovranno garantire requisiti di indipendenza e terzietà - provvederà una apposita commissione; specifiche modalità e contenuti della domanda di accesso all'istituto, utili a comprendere la situazione economica dell'impresa e anche a delineare il profilo più appropriato dell'esperto. Nei successivi articoli vengono regolamentati i termini e le diverse modalità di attuazione della procedura.

Inoltre, il decreto-legge, per incentivare il ricorso all'istituto, disciplina alcune misure e agevolazioni fiscali prevedendo: a) una riduzione della misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione negoziata; b) una riduzione delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta, in caso di pagamento nei termini; c) l'abbattimento alla metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione negoziata; d) una dilazione dei debiti tributari dell'imprenditore che aderisca alla composizione negoziata.

In merito, si segnala la costituzione della [piattaforma telematica nazionale delle Camere di commercio](#) per la composizione negoziata della crisi d'impresa, perno fondamentale del nuovo istituto che costituisce il punto di riferimento su cui viaggia in automatico l'intera procedura volontaria, finalizzata a recuperare e riportare “in bonis” tutte le aziende, dalle commerciali alle agricole, che pur strutturalmente sane versano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario. La piattaforma camerale è composta da due aree, una pubblica di tipo informativo e l'altra “riservata” alle istanze formali, che guidano passo dopo passo, l'imprenditore nel percorso individuato dalle misure attuative messe a punto dal ministero della Giustizia, per cercare di raggiungere, se ne esistono le condizioni, il punto di equilibrio migliore tra le diverse esigenze dei creditori e del debitore.

Inoltre, il provvedimento introduce significative modifiche alla legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942), intervenendo principalmente sulla disciplina del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti (articolo 20). In particolare, una prima serie di novelle interviene sull'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, nonché sulla disciplina inerente ai casi di modifiche sostanziali ai piani di ristrutturazione dei debiti, che si rendano necessarie ai fini dell'omologazione dell'accordo. Ulteriori novelle

concernono il finanziamento della continuità aziendale nell'ambito delle procedure di concordato o di accordo di ristrutturazione.

## 2. Legge di Bilancio 2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024

Il 31 dicembre 2021 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2021 n.234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati a seguito di un lungo iter iniziato con la prima deliberazione in Consiglio dei Ministri il 28 ottobre 2021. Il provvedimento nasce con l'ambizioso obiettivo di segnare il passaggio dall'economia di “eccezione” che ha caratterizzato l'ultimo anno e mezzo ad una riconquistata normalità ma, allo stesso tempo, si inserisce in un contesto macroeconomico particolarmente preoccupante a causa della prosecuzione della crisi economica legata alla pandemia.

Confprofessioni, in occasione [dell'audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato il 19 novembre 2021](#), ha messo in evidenza la necessità di interventi e di misure coraggiose per **favorire gli investimenti pubblici e privati, alleggerire la pressione fiscale, ridurre il costo del lavoro, aiutare il consolidamento delle imprese, invertire i processi di delocalizzazione degli impianti produttivi**. Inoltre, ha espresso apprezzamento per la rivisitazione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, finalizzata a colmare un gap di tutele tra categorie di lavoratori emerso in tutta la sua gravità nel periodo della pandemia evidenziando, tuttavia, lo sforzo richiesto alle imprese medie e piccole in termini di aggravio della contribuzione per il suo finanziamento.

Durante la conversione in legge la manovra finanziaria è stata oggetto di numerose proposte emendative provenienti da tutto l'arco parlamentare. Si è giunti ad un provvedimento in cui due sono stati gli interventi principali di interesse per lavoratori autonomi e liberi professionisti:

### 2.1 Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (commi da 204 a 220)

La legge di bilancio 2022 ha apportato delle **profonde modifiche agli ammortizzatori sociali con l'obiettivo di rendere ancora più universale il sistema e coprire settori sinora esclusi**. Una delle principali novità introdotte riguarda **l'estensione dei fondi di solidarietà bilaterale, a decorrere dal 1° gennaio 2022**, anche ai datori di lavoro che occupano almeno un dipendente appartenenti a settori non industriali.

La tutela bilaterale è stata pertanto estesa a tutti i settori, indipendentemente dalla soglia dimensionale, e i fondi già attivi costituiti avranno **obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni normative entro il 31 dicembre 2022**. In mancanza i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023 nel FIS, il fondo integrazione salariale, al quale verranno trasferiti i relativi contributi.

È stato contestualmente eliminato l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario erogato dal 1° gennaio 2022 prende il nome di assegno di integrazione salariale che dovrà essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente.

Il comma 214 ha introdotto un'importante novità sul fronte della **regolarità contributiva**: dal 1° gennaio 2022 la regolarità del versamento dell'aliquota di **contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterali (ordinari, alternativi e FIS) diventa requisito condizionale per il rilascio del DURC**.

Con l'obiettivo di assicurare un monitoraggio e una valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, il comma 257 introduce un Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali presieduto dal Ministro del lavoro e politiche sociali, o da un suo

delegato, e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nell'ambito del programma **GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori)** istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 251 della legge di bilancio ha **esteso il programma nazionale anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale**. Il seguente comma 252 prevede le modalità di erogazione dei servizi di assistenza con il coinvolgimento dello sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

## ***2.2 Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista (Commi da 927 a 944)***

I commi da 927 a 944 – inseriti nel corso dell'esame parlamentare della legge di Bilancio – recano i **principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e di interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista**.

Le nozioni di libero professionista, nonché di infortunio, grave malattia, cura domiciliare e intervento chirurgico sono poste, dal comma 933:

- a) per «**libero professionista**» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;
- b) per «**infortunio**» s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- c) per «**grave malattia**» s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;
- d) per «**cura domiciliare**» s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017;
- e) per «**intervento chirurgico**» s'intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.

Nello specifico la normativa prevede che in caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento. Nelle fattispecie in esame, i termini per i suddetti adempimenti - nel caso di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni – **sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari**, con obbligo di esecuzione dell'adempimento (qualora sia scaduto il relativo termine) entro il giorno successivo alla fine della sospensione, ferma restando la suddetta esclusione di responsabilità – e delle relative sanzioni penali e pecuniarie amministrative - per il suddetto arco temporale di sessanta giorni.

Il provvedimento chiarisce che la sospensione dei termini si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un **mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare**; una copia del mandato, unitamente ad un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato, o inviato tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle norme in esame.

Le norme in esame si applicano anche in caso **di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero qualora il professionista sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.**

Inoltre, la nuova disciplina prevede che, per le somme dovute a titolo di imposte o tributi ed oggetto delle sospensioni in esame, si applichino gli interessi al tasso legale (commisurati al periodo di tempo compreso tra la scadenza originaria e la data di effettivo pagamento delle somme oggetto di sospensione).

Come anticipato tutte le norme suddette - ivi comprese quelle inerenti agli interessi legali - si applicano anche nei casi di:

- **parto prematuro della libera professionista**, in seguito al quale il meccanismo summenzionato di sospensione si applica a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. Ai fini in oggetto, la libera professionista deve consegnare, o inviare tramite le suddette modalità, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti;
- **di interruzione della gravidanza**, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa. Nell'ipotesi in oggetto, il meccanismo summenzionato di sospensione si applica dall'interruzione della gravidanza e fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione medesima. A tal fine, la libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare, o inviare tramite le suddette modalità, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti;
- **di decesso del libero professionista**, evento per il quale il suddetto meccanismo di sospensione viene riconosciuto per sei mesi (a decorrere dal decesso). La sospensione è subordinata alla condizione della sussistenza di un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso; entro trenta giorni da quest'ultimo evento, il cliente deve consegnare, o inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

Infine, la normativa prevede che la Pubblica Amministrazione può richiedere alle Aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedano l'applicazione delle fattispecie di sospensione summenzionate; Per i soggetti che beneficino di queste ultime sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione sono previsti l'arresto da sei mesi a due anni ed una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro; Per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 927 a 942 è prevista una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.

*A cura di Andrea Zoppo e Carlo Girella  
Ufficio Studi di Confprofessioni*

[Vai al Bollettino completo](#)